Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(7236)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 545.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicolò e di S. Iacopo, in Loro Ciuffenna.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 20 gennaio 1979, integrato con dichiarazione 10 marzo 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Niccolò, in frazione Rocca Ricciarda del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) e di S. Iacopo, in frazione Modine dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 546.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e di S. Benedetto, in Corniglio.

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° ottobre 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo martire, in frazione Bosco del comune di Corniglio (Parma) e di S. Benedetto, in frazione Marra dello stesso comune, quest'ultima già unita alla parrocchia di S. Maria Maddalena, in Roccaferrara dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 547.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo apostolo, in Terenzio e di S. Pietro in S. Maria della pace, in Calestano.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° maggio 1979, integrato con dichiarazione 4 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Cella Corte Palmia del comune di Terenzo (Parma) e di S. Pietro in S. Maria della pace, in frazione Marzolara del comune di Calestano (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 548.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria del Carmine e di S. Maria della Libera, in Gioia Sannitica.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alife 1° settembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria del Carmine, in frazione Calvisi del comune di Gioia Sannitica (Caserta) e di S. Maria della Libera, in frazione Carattano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1980.

Indicazione dei comuni della regione Lazio ai quali sono applicabili gli interventi previsti dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;
Sentita la regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi previsti dagli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Rieti

1) Accumoli
2) Amatrice
3) Antrodoco
4) Belmonte in Sabina
5) Borbona
6) Borgorose
7) Casaprota
8) Casperia
9) Castel Sant'Angelo
10) Cittaducale
11) Cittareale
12) Collevecchio
13) Concerviano
14) Configni
15) Cottanello
16) Fara in Sabina
17) Fiamignano
18) Greccio
19) Leonessa
20) Magliano Sabina
21) Micigliano
22) Montasola
23) Montebuono
24) Monteleone Sabino
25) Montopoli di Sabina
26) Poggio Bustone
27) Poggio Catino
28) Poggio Mirteto
29) Poggio Nativo
30) Poggio San Lorenzo
31) Posta
32) Rieti
33) Rivodutri
34) Salisano
35) Selci
36) Tarano

Art. 2.

Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Rieti

1) Accumoli
2) Amatrice
3) Antrodoco
4) Borbona
5) Cantalice
6) Castel Sant'Angelo
7) Cittareale
8) Contigliano
9) Cottanello
10) Labro
11) Leonessa
12) Morro Reatino
13) Poggio Bustone
14) Posta
15) Rieti

Provincia di Viterbo

1) Castel Sant'Elia
2) Castiglione in Teverina
3) Farnese
4) Ischia di Castro
5) Latera
6) Lubriano
7) Montefiascone
8) Soriano nel Cimino
9) Vignanello

Provincia di Roma

1) Agosta
2) Anguillara Sabazia
3) Civitavecchia
4) Jenne
5) Labico
6) Montelibretti
7) Nemi
8) Vallinfreda
9) Velletri

Art. 3.

Gli interventi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Rieti

1) Accumoli
2) Amatrice
3) Antrodoco
4) Borbona
5) Cantalice
6) Castel Sant'Angelo
7) Cottanello
8) Cittaducale
9) Cittareale
10) Forano
11) Greccio
12) Leonessa
13) Montopoli in Sabina
14) Petrella Salto
15) Pescorocchiano
16) Poggio Mirteto
17) Posta
18) Rieti
19) Stimigliano
20) Tarano
21) Toffia
22) Torri in Sabina
23) Vacone
24) Varco Sabino

Provincia di Viterbo

1) Barbarano Romano
2) Blera
3) Viterbo

Provincia di Roma

1) Artena
2) Ciciliano
3) Genazzano
4) Genzano di Roma
5) Licenza
6) Montelibretti
7) Montorio Romano
8) Nazzano
9) Palombara Sabina
10) Ponzano Romano
11) Rignano Flaminio
12) Rocca di Cave

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1980
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 236

(8566)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.A.R.D.A.R. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di azionamenti a corrente di origine e provenienza USA la ditta Sardar S.p.a. di Milano ha effettuato pagamenti anticipati per $ USA 10.268,59 e $ USA 39.481,41 di cui ai modelli *B*-Import n. 3993077 e n. 3993512 rilasciati dal Credito varesino di Milano rispettivamente in data 21 giugno 1974 e 11 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 31 ottobre 1974, con un ritardo, quindi, di giorni 102 rispetto al termine di validità del primo impegno e giorni 20 rispetto al termine di validità del secondo impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 730171/AB del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione, determinato dalla rivendita della merce allo stato estero, non può essere invocata come giustificazione valida del ritardo stesso, in quanto trattasi di motivi di carattere commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca, per conto dell'interessata, con istanza del 16 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sardar di Milano mediante fidejussione del Credito varesino filiale di Milano nella misura del 5% di $ USA 49.750 di cui al mod. *B-Import* sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7193)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby gomma S.r.l., in Zingonia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 20.400 di gomma naturale (v.d. 40.01), di origine e provenienza Ceylon, la ditta Baby gomma S.r.l. di Zingonia (Bergamo) ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 13.987,74 di cui al mod. *B*-Import n. 5987520 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo in data 6 giugno 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 30 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di cinquantasei giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 121834 del 13 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dall'operatore per giustificare il tardivo perfezionamento dell'importazione sono di natura meramente commerciale, in quanto attengono a difficoltà finanziarie dovute a restrizioni del credito bancario ed all'eccedenza di materia prima conseguente a stagnazione del mercato nazionale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati dall'interessata con istanza non datata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby gomma S.r.l. di Zingonia, mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo, nella misura del 5% di Lgs. 13.987,74 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7333)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartoni Giuseppe, in Biella.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di lana sucida di origine e provenienza Australia la ditta Cartoni Giuseppe di Biella ha effettuato un pagamento anticipato di A. $ 19.932,50 di cui al mod. *B*-Import n. 6068818 rilasciato dalla Banca Sella di Biella in data 5 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 28 ottobre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni centoquarantacinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 890473 del 13 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad opportunità di mercato che, a causa della minor richiesta di materia prima nel settore tessile durante i mesi estivi, hanno indotto la ditta stessa a posticipare la nazionalizzazione della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartoni Giuseppe di Biella, mediante fidejussione della Banca Sella di Biella, nella misura del 5 % di A. $ 19.932,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7240)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montanari S.r.l., in Napoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di biancheria ed indumenti da lavoro, di origine e provenienza Pakistan, la ditta Montanari S.r.l. di Napoli ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 15.076 di cui al mod. *B*-Import n. 6987577 rilasciato dal Credito italiano di Napoli in data 17 gennaio 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 28 luglio 1978 con un ritardo, quindi, di giorni centotrentatre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 571189 del 26 giugno 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si evidenzia che il ritardo, secondo quanto motivato dall'interessata, è stato determinato dai tempi di attesa per il rilascio della necessaria autorizzazione ministeriale d'importazione

precedentemente non richiesta perchè la merce, originariamente destinata a provvista di bordo, soltanto dopo l'arrivo in porto veniva destinata al mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura esclusivamente aziendale, in quanto dovuti, come dichiarato dalla interessata, ad errore del proprio ufficio amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montanari S.r.l. di Napoli, mediante fidejussione del Credito italiano - sede di Napoli, nella misura del 5 % di $ USA 15.076 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro:* GIACOMETTI

(7241)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Caprotti S.p.a., in Albiate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quattro macchine per maglieria e di un dispositivo accessorio, di origine e provenienza Germania Occidentale, la S.p.a. Manifattura Caprotti di Albiate Brianza ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 70.518, di cui al mod. *B*-Import n. 2389889 rilasciato dal Banco ambrosiano, filiale di Seregno, il 28 gennaio 1972, a titolo di acconto 10% sul valore globale della fornitura;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Como il 9 gennaio ed il 4 luglio 1973 con ritardi di nove e quattro giorni rispetto ai termini fissati dalla domiciliata in questione, scadente il 31 dicembre 1972 ed il 30 giugno 1973;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490738 dell'11 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato conseguenza dei lievi ritardi verificatesi durante il montaggio dei macchinari;

Considerato che la ditta interessata, per quanto sollecitata dall'Ufficio italiano dei cambi, non ha documentato tali fatti, per cui essi non possono essere ritenuti idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione della ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Caprotti S.p.a. mediante fidejussione del Banco ambrosiano, filiale Seregno, nella misura del 5% di D.M. 70.518 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro:* GIACOMETTI

(7243)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tecnologie biomediche S.a.s. di Piergiorgio Strazzari, in Bologna.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Uffi-

cio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di pile per elettrostimolatori del cuore di origine e provenienza USA la ditta Tecnologie biomediche S.a.s. di P. Strazzari (Bologna), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 19.278 di cui al mod. *B*-Import n. 6412389 rilasciato dalla Cassa di risparmio in Bologna in data 13 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa.

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Somma Lombardo il 29 settembre 1977 con un ritardo, quindi di giorni sedici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 225480 del 13 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al mancato versamento da parte degli « Enti ospedalieri regionali », ai quali la merce era destinata, dell'importo relativo all'acquisto del citato materiale, che fu lasciato pertanto in custodia presso gli spazi doganali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta per l'interessata con istanza del 1° febbraio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tecnologie biomediche S.a.s., in Bologna, mediante fidejussione della Cassa di risparmio in Bologna, nella misura del 5 % di $ USA 19.278 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di cascami di seta (v.d. 50.03) di origine e provenienza Turchia la Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 11.837,70 di cui al mod. *B*-Import n. 3993561 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 19 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia il 18 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di giorni sessantuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490800 del 6 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si evidenzia che il ritardo sarebbe stato determinato dall'onere finanziario derivante dalla introduzione del deposito previo che avrebbe, di conseguenza, causato alla ditta carenza di liquidità, con impossibilità ad effettuare le operazioni doganali nei termini;

Considerato che l'obbligo del deposito previo è stato introdotto precedentemente al pagamento anticipato di che trattasi e rilevato che gli adempimenti doganali sono successivi alla revoca di detto vincolo;

Considerato pertanto che tali fatti non possono, neppure come motivati per conto dell'interessata Banca fideiudente con istanza del 12 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla Società filatura cascami seta S.p.a., in Milano, mediante fidejussione del Credito varesino di Milano, nella misura del 5% di $ 11.837,70 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7194)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europesca S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 36.000 di pesce congelato, di origine e provenienza Giappone, la ditta Europesca S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 65.700 di cui al mod. *B*-Import n. 6216124 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro in data 13 giugno 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 14 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni trentadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992963 del 20 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nella nazionalizzazione della merce è stato determinato dalla mancanza di spazio nei magazzini frigorifero della Europesca, causata da una diminuzione della richiesta del prodotto sul mercato italiano;

Considerato che tale fatto non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di natura meramente aziendale:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europesca di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5% di $ USA 65.700 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7361)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SPI-CAR S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di n. 1008 cartoni di carne congelata bovina (v.d. 02.01), di origine e provenienza Argentina, la ditta SPI-CAR S.r.l. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ 35.184,80 di cui al mod. *B*-Import n. 5749199 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 16 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Arona il 15, 16, 28 ottobre 1976 con ritardi da ventinove a cinquantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707550 del 2 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva, secondo quanto dichiarato dalla ditta, che il ritardo sarebbe stato determinato dal tardivo rilascio dei certificati di importazione e dalla mancata vendita allo stato estero di tutta la partita di merce, mentre non risulta in alcun modo giustificata la non avvenuta nazionalizzazione di merce per un valore di $ 979,80;

Considerato che le norme vigenti prevedono che l'operatore deve essere in possesso dei titoli di importazione al momento del regolamento anticipato, e che, di conseguenza, la tardiva emissione di essi non può essere invocata come esimente;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 1126, la imputabilità della ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SPI-CAR S.r.l. di Roma, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5% di $ 35.184,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7336)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una pala meccanica, di origine e provenienza Francia, la ditta Sobrino S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 158.335 di cui al mod. *B*-Import n. 4440135 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 22 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui allo art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 18 aprile 1975 con un ritardo di giorni settantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commecio con l'estero con nota numero 990373 del 6 novembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificarsi adducendo a proprio discarico il mancato accoglimento della richiesta di proroga dell'impegno da parte del Servizio autorizzazione di Cambital, il cui diniego è stato determinato dalle motivazioni meramente commerciali addotte dall'interessata, quale la mancata vendita della macchina, che risulta allibrata in dogana il 9 ottobre 1974;

Considerato che tale fatto non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5% di F.F. 158.335 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7349)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tontini pesca S.r.l., in Anzio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di alcune partite di pesce congelato (v.d. 03.01), di origine e provenienza Thailandia, la ditta Tontini pesca S.r.l. di Anzio ha effettuato un pagamento anticipato di $ 51.955,61 di cui al mod. *B*-Import n. 3996586 rilasciato dal Banco di Roma in data 6 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalle dogane di Aosta ed Aprilia tra il 18 giugno 1974 ed il 31 ottobre 1974 con ritardi compresi tra i tredici ed i centoquarantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 705905 del 22 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta avrebbe ritardato la nazionalizzazione della merce per difficoltà connesse e conseguenti all'obbligo della costituzione del deposito previo, al momento vigente;

Considerato che tale fatto non può, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 15 giugno 1977 essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di carattere meramente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tontini pesca S.r.l. di Anzio, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5% di $ 51.955,61 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7334)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1980.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto Ente;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1977 concernente la nomina del presidente del consiglio direttivo dell'Ente suindicato per la durata in carica di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1980 con il quale il dott. Bruno Tassan Din è stato nominato componente del consiglio direttivo dell'ente, in rappresentanza degli editori dei periodici;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Bruno Tassan Din, dimissionario;

Vista la designazione effettuata dalla organizzazione interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sebastiano Sortino è nominato componente del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in rappresentanza degli editori dei periodici, in sostituzione del dott. Bruno Tassan Din dimissionario.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Sortino scadrà dalla carica unitamente ai membri nominati con il decreto interministeriale 9 dicembre 1977 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(8559)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi dell'11 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,80	845,80	845,85	845,50	—	845,75	845,70	845,80	845,80	845,80
Dollaro canadese	762,70	762,70	727,25	762,70	—	726,65	726,90	762,70	726,70	726,70
Marco germanico	475,95	475,95	475,75	475,95	—	475,90	475,83	475,95	475,95	475,95
Fiorino olandese	437,42	437,42	437,50	437,42	—	437,40	437,46	437,42	437,42	437,40
Franco belga	29,69	29,69	29,65	29,69	—	29,70	29,686	29,69	29,69	29,65
Franco francese	204,82	204,82	204,76	204,82	—	204,80	204,77	204,82	204,82	204,80
Lira sterlina	2043,30	2043,30	2042 —	2043,30	—	2043,25	2043,10	2043,30	2043,30	2043,30
Lira irlandese	1789,50	1789,50	1792 —	1789,50	—	—	1788,50	1789,50	1789,50	—
Corona danese	153,98	153,98	153,75	153,98	—	153,95	153,93	153,98	153,98	153,95
Corona norvegese	175,83	175,83	175,70	175,83	—	175,80	175,81	175,83	175,83	175,80
Corona svedese	204,10	204,10	203,90	204,10	—	204,10	204,07	204,10	204,10	204,10
Franco svizzero	519,94	519,94	519,60	519,94	—	519,95	520,20	519,94	519,94	514,90
Scellino austriaco	67,286	67,286	67,20	67,286	—	67,25	67,294	67,286	67,286	67,28
Escudo portoghese	17,25	17,25	17,12	17,25	—	17,25	17,10	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,58	11,58	11,5875	11,58	—	11,55	11,573	11,58	11,58	11,58
Yen giapponese	3,939	3,939	3,9350	3,939	—	3,90	3,938	3,939	3,939	3,90

Media dei titoli dell'11 settembre 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,050
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
» » » » 1-10-1978/80	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	98,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	97,650
» » » » 1- 7-1979/82	97,700
» » » » 1-10-1979/82	97,750
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	99,250
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	94,925
» » » 12 % 1-10-1983	92,300
» » » 12 % 1- 1-1984	92,700
» » » 12 % 1- 4-1984	92,650
» » » 12 % 1-10-1984	92,175
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,75
Dollaro canadese	726,80
Marco germanico	475,89
Fiorino olandese	437,44
Franco belga	29,688
Franco francese	204,795
Lira sterlina	2043,20
Lira irlandese	1789 —
Corona danese	153,955
Corona norvegese	175,82
Corona svedese	204,085
Franco svizzero	520,07
Scellino austriaco	67,289
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,576
Yen giapponese	3,938

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro nel mese di luglio 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1980			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			98.329		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	39.907.063			
	residui	5.589.262			
	Totale		45.496.325		
Accensione di prestiti	competenza	7.537.924			
	residui	—			
	Totale		7.537.924		
Spese correnti	competenza			47.998.020	
	residui			9.175.716	
	Totale				57.173.736
Spese in conto capitale	competenza			6.400.722	
	residui			2.454.023	
	Totale				8.854.745
Rimborso di prestiti	competenza			9.335.115	
	residui			1.725.236	
	Totale				11.060.351
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		95.896.278		63.634.291	
Conti correnti		157.442.190		151.584.642	
Incassi da regolare		37.404.848		36.853.188	
Altre gestioni		49.000.627		53.457.408	
	Totale		339.743.943		305.529.529
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		169.115		501.826	
Pagamenti da regolare		7.133.414		9.051.129	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		7.979.572		8.148.775	
Altri crediti		96.727.821		104.477.703	
	Totale		112.009.922		122.179.433
	Totale complessivo		504.886.443		504.797.794
Fondo di cassa al 31 luglio 1980			—		88.649
	Totale a pareggio		504.886.443		504.886.433

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		88.649	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	333.099		
Pagamenti da regolare	7.723.697		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.900.303		
Altri crediti	37.525.399		
Totale crediti		55.482.498	
In complesso			55.571.147
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	101.814.391		
Conti correnti	30.864.008		
Incassi da regolare	2.810.825		
Altre gestioni	9.279.571		
Totale debiti			144.768.795
Situazione del Tesoro (passività)			89.197.648

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1980: lire 680.151 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(8539)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 luglio 1980

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		20.980 144 351 622
Fecom per Crediti in oro	»		8.412 801 664 253
Cassa	»		532 770 868 172
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	103.127.075.866	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			103 127 075 866
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	940.312.009.942	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	328.402.831.250	
— a scadenza fissa	»	—	
			1.268 714 841 192
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	9.621.296.952.568	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.283.436.262.007	
— Altre attività	»	195.605.877.411	
			11.100.339 091 986
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	15.369.167.656.420	
— conti speciali	»	1.406.388.275.875	
			16.775.555 932 295
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.474.102 986 289
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		18.255.601 227 819
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		68.185 855 117
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		25.125.909 459 694
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		92.079 363 493
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.383.343.951.828	
— altre attività	»	342.198.642.581	
			1.725.542 594 409
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.306.616 080.385
Spese dell'esercizio	»		1.908.583.330 561
	L.		111.130.074.723.154
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.352.296.943.455
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.886.638.750.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	103.463.649.805.475	
			107.350.288.556.394
Depositari di titoli e valori	L.		1.289.516.603.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		221.125.328.953.281

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		23.350.644.867.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		185.694.960.999
Depositi in conto corrente liberi	»		371.555.693.282
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		243.047.302.555
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	33.224.135.702.200	
— altri	»	457.169.154.185	
			33.681.304.856.385
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	520.998.036.649	
— altri	»	3.724.156.883	
			524.722.193.532
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	885.390.239.226	
— altri	»	116.358.007.479	
			1.001.748.246.705
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		9.696.237.926.260
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		3.271.949.504.511
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		11.870.723.347
Fondi diversi accantonati	»		32.252.173.217.255
Partite varie passive	»		4.311.703.490.416
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	132.873.123.129	
Fondo di riserva straordinario	»	142.303.232.485	
			275.476.355.614
Rendite dell'esercizio	L.		1.950.945.365.293
	L.		111.130.074.723.154
Impegni	L.		1.352.296.943.455
Depositanti	»		107.350.288.556.394
Titoli e valori presso terzi	»		1.289.516.603.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		221.125.328.953.281

Il Governatore: CIAMPI — Il ragioniere generale: SALONICO

(8540)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Canapicchi Raffaello, nato a Grosseto il 28 febbraio 1942 .	punti	100	su 100
Fucci Giuseppe, nato a Napoli il 15 dicembre 1943	»	99	»
Gajno Tommaso Maria, nato ad Acqui Terme il 31 gennaio 1937 .	»	99	»
Pirolo Renato, nato ad Aversa il 23 febbraio 1943 .	»	99	»
Leonardi Marco, nato a Roma il 23 maggio 1944	»	97	»
Liboni William, nato a Novara il 3 luglio 1944	»	97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8531)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di coadiutore presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(8518)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per un posto della Scuola normale superiore di Pisa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(8512)

Concorso a nove posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

rettorato - servizi generali . . . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica oculistica . . . . . . » 1
cattedra di clinica ostetrica e ginecologica . . » 1
istituto di medicina clinica . . . . » 1
cattedra di patologia generale . . . . . . » 1
istituto di semeiotica medica . . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

cattedra di chimica organica . . . . . . » 1
cattedra di mineralogia . . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

cattedra di macchine . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascun posto, devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Padova - Ufficio concorsi Via VIII Febbraio, 2 - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(8511)

Concorso a otto posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici tecnici delle Università presso l'Università di Padova, per le esigenze delle sedi di Padova e Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra oppure diploma di perito industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Padova - Uffcio concorsi - Via VIII Febbraio, 2 - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(8513)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici tecnici universitari presso l'Università di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diplomi di abilitazione rilasciati da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(8514)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso la Scuola superiore internazionale di studi avanzati in Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

(8516)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale della carriera degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Macerata per la qualifica di tipografo.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(8517)

Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, per le seguenti qualifiche di mestiere:

muratore . . . . posti 1
idraulico . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi - Commenda di Rende (Cosenza).

Non saranno prese in considerazioni le domande nelle quali non sia chiaramente indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intenda partecipare, ovvero per quale delle qualifiche di mestiere, indicate nei concorsi stessi, intenda concorrere.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(8515)

Diario delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi centocinquanta posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Le prove scritte dei concorsi a complessivi centocinquanta posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, indetti con il decreto ministeriale 29 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980, alle quali sono ammessi con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, si svolgeranno in Roma nelle sedi, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, con inizio alle ore 8.

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
1	12	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie	12-13-14 gennaio 1981 - scuola media « Nino Bixio », largo Alfredo Oriani n. 1
2	1	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie - Contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena	La data e la sede saranno comunicate con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1981
3	1	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie - Contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca	La data e la sede saranno comunicate con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1981
4	1	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie - Contingente riservato alle scuole delle località ladine	La data e la sede saranno comunicate con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1981
5	10	Settore linguistico espressivo - sottosettore lingue e civiltà straniere	1-2-3 dicembre 1980 - scuola media « Ugo Foscolo », via Portico d'Ottavia n. 73
6	10	Settore linguistico espressivo - sottosettore discipline plastico-visuali per gli istituti d'arte e i licei artistici	20-21-22 novembre 1980 - sala conferenze del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere n. 76/A
7	14	Settore scienze storiche e sociali	5-6-7 febbraio 1981 - istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana n. 111
8	10	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore matematica e fisica	11-12-13 dicembre 1980 - scuola media « Alessandro Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7
9	10	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore scienze naturali e geografiche	4-5-6 dicembre 1980 - liceo scientifico « Kennedy », via Nicola Fabrizi n. 7
10	8	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline agrarie	18-19-20 dicembre 1980 - scuola media « Nino Bixio », largo Alfredo Oriani n. 1
11	6	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline nautiche	12-13-14 febbraio 1981 - sala conferenze del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere n. 76/A
12	13	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline economiche ed amministrative	16-17-18 febbraio 1981 - istituto professionale per il commercio « Giulio Romano », via della Paglia n. 50
13	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline architettoniche, edili e topografiche	19-20-21 febbraio 1981 - scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7
14	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline meccaniche e tecnologiche	23-24-25 febbraio 1981 - liceo scientifico « Kennedy », via Nicola Fabrizi n. 7
15	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline di chimica e chimica applicata	26-27-28 febbraio 1981 - sala conferenze del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere n. 76/A
16	10	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche	2-3-4 marzo 1981 - sala conferenze del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere n. 76/A
17	9	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline tecnico-professionali per gli istituti d'arte e i licei artistici	24-25-26 novembre 1980 - sala conferenze del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere n. 76/A
18	5	Settore educazione fisica e sportiva. . . .	3-4-5 novembre 1980 - sala conferenze del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere n. 76/A

(8584)

Data e sede di esame per la prova scritta del concorso, per esami e titoli, a tre posti di direttore didattico nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano.

La sede di esame relativa alla prova scritta del concorso a tre posti di direttore didattico in prova per le scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano (decreto ministeriale 4 marzo 1980), fissata per il giorno *20 novembre c.a.*, è la seguente: palazzo degli esami - aula « D », via Girolamo Induno, 4, Roma.

Per il personale femminile coniugato, l'iniziale è quella del cognome di nascita.

Tutti i candidati sono ammessi alla prova scritta, *con riserva* di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

L'ingresso alla sede è fissato alle ore 7,45.

(8583)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(3055/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(3058/S)

OSPEDALE CIVILE « A. CANOVA » DI OSTRA VETERE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostra Vetere (Ancona).

(3053/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso a quattro posti di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di pneumologia (di cui due riservati a favore delle categorie protette).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3079/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3065/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(3066/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SPERANZA » DI BATTIPAGLIA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(3067/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **48.**

Abrogazione art. 36, punto a), e art. 37 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al punto *a*) dell'art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, sono soppresse le parole: « previo parere della commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 ».

Art. 2.

L'art. 37 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 è sostituito dal seguente « Fino a quando non siano formalmente costituiti gli organi statutari degli enti delegatari le funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente articolo sono esercitate dal Consiglio regionale e dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *aprile* 1980 (*atto n.* 1640) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **49.**

Finanziamento integrativo per gli interventi edilizi attuati con il progetto biennale 1978-79 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi iscritti nei capitoli 7011 e 7012 del bilancio regionale per la concessione di contributi statali negli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente al progetto biennale 1978-79, sono integrati, con onere a carico della Regione, della somma necessaria per assicurare il concorso a favore dei mutuatari, nella misura stabilita dall'art. 19 della stessa legge e per l'elevazione dell'importo massimo mutuabile disposta dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

L'importo da stanziare dal 1981 in poi per la finalità di cui al precedente comma sarà determinato con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, tenuto conto delle somme corrispondenti alle obbligazioni che verranno effettivamente a scadere in ciascun esercizio.

Le somme erogate dalla Regione in eccedenza a quelle assegnate dallo Stato per le stesse finalità, saranno recuperate — ove possibile — con le economie derivanti dalla differenziazione dei tassi agevolati e della loro indicizzazione.

Alla previsione iscritta per l'anno 1981 nel bilancio pluriennale aggiornato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

La quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è elevata di L. 250.000.000.

Parte spesa

Lo stanziamento per il progetto 4118 (edilizia convenzionata ed agevolata) primo programma, quarto settore, è elevato a L. 250.000.000.

Art. 2.

Le somme erogate dallo Stato alla Regione per le finalità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 sono depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale, distinto dal normale fondo di cassa. Gli interessi maturati in tale conto sono destinati al finanziamento della spesa per la redazione dei progetti relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica e per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei programmi della legge suddetta.

Nel bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli:

Nella parte entrata (titolo IV - cat. 33):

Cap. 3101 « Prelevamento di fondi dal conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Nella parte spesa (titolo II, sez. 12, categ. 7):

Cap. 9731 « Deposito di fondi nel conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale relativo alle somme erogate dallo Stato per gli interventi di edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457 ».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni alla previsione dei predetti capitoli di entrata e di spesa in corrispondenza delle assegnazioni di fondi da parte dello Stato per le finalità di cui al primo comma.

Art. 3.

Fondo di rotazione per l'attuazione dei P.E.E.P.

Per le aree acquisite e per le urbanizzazioni realizzate in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 con i fondi attribuiti dalla Regione ai comuni ai sensi dell'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sue modifiche ed integrazioni, i corrispettivi delle concessioni del diritto di superficie ed i prezzi di cessione delle aree di cui all'art. 35, ottavo comma lettera *a*) e dodicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versate dai medesimi Comuni entro 30 giorni dal loro incasso in un apposito conto corrente istituito presso il tesoriere della Regione.

Le disponibilità formatesi nel conto corrente di cui al comma precedente sono utilizzate dalla Regione per l'attuazione dei piani di zona.

Per consentire alla Regione la redazione della relazione di cui all'art. 4, della lettera *l*), della legge 5 agosto 1978, n. 457 i comuni destinatari dei finanziamenti di cui ai commi precedenti predispongono annualmente, nei termini e con le modalità stabilite dalla giunta regionale, la situazione sulla utilizzazione dei finanziamenti stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *aprile* 1980 (*atto n.* 1641) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 50.

Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Finalità

Al fine di consentire la tempestiva attuazione delle misure dirette alla rinascita ed al ripristino delle zone della regione dell'Umbria danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, con la presente legge vengono disciplinate le procedure per l'individuazione dei danni subiti da privati ed enti pubblici, nonché gli strumenti di programmazione e di pianificazione dei relativi interventi, secondo gli indrizzi contenuti nel piano di cui al successivo art. 3.

Art. 2.
Oggetto degli interventi

Gli interventi di cui all'articolo precedente consistono in contributi in conto capitale ed in conto interessi e si riferiscono ad opere di ripristino, costruzione, ricostruzione ed a ogni altra opera volta al soccorso delle popolazioni colpite.

Per i comuni facenti parte della comunità montana della Valnerina e di quelli indicati dalla giunta regionale ai sensi del successivo art. 3 gli interventi ricomprendono altresì opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale.

Le opere di miglioramento tecnico funzionale, relative ad immobili di proprietà di privati o di enti pubblici economici, devono essere volte esclusivamente ai fini igienico-sanitari.

Art. 3.
Piano di rinascita e di sviluppo

La comunità montana della Valnerina, per la zona di sua competenza ed altri eventuali comuni interessati che verranno individuati con delibera della giunta regionale nell'ambito di quelli indicati ai sensi dell'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115, adottano un piano per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il piano è inviato alla giunta regionale la quale lo trasmette al consiglio regionale con le proprie osservazioni, entro i due mesi successivi per la verifica di compatibilità con il piano regionale di sviluppo e la conseguente approvazione.

Il piano, in armonia con il piano regionale di sviluppo, individua i criteri di attuazione degli interventi e le relative priorità, nonché gli obiettivi di carattere economico e sociale da realizzare mediante l'opera di ricostruzione e di risanamento.

Il piano fissa altresì le direttive per la formazione da parte dei comuni singoli o associati di piani di attuazione, nonchè le modalità per il relativo coordinamento.

Art. 4.
Piani comunali di attuazione

I piani comunali di cui al precedente articolo hanno durata annuale e provvedono all'attuazione delle previsioni contenute nel piano approvato dal consiglio regionale, definendo gli interventi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e individuando le opere strutturali da realizzare, tenuto conto, delle esigenze di sviluppo economico-sociale delle zone colpite.

I piani annuali di attuazione sono sottoposti al solo controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Capo II

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DEL DANNO NEI COMUNI DELLA VALNERINA

Art. 5.
Domanda di privati ed enti pubblici economici

I privati, anche in forma associata, e gli enti pubblici economici proprietari di beni immobili urbani e di fabbricati e strutture rurali, i quali abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ed intendono beneficiare delle provvidenze di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, devono presentare, entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, domanda diretta al sindaco del comune competente per territorio.

Art. 6.
Contenuto della domanda

La domanda deve specificare in particolare:

la denominazione della ditta proprietaria dell'immobile e delle singole unità immobiliari, con riferimento al momento della presentazione, precisando altresì eventuali trasferimenti per atto tra vivi o per causa di morte intervenuti dopo l'evento sismico;

l'elezione di domicilio nel comune ove si trovano gli immobili danneggiati per coloro che non abbiano residenza nel territorio dello Stato;

la data dell'evento sismico che ha provocato il danno;

la ubicazione, destinazione e consistenza delle singole unità immobiliari e gli eventuali diritti reali o di godimento da parte di terzi;

ogni altra indicazione utile ai fini dell'accertamento del danno.

Qualora i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, la domanda deve precisare se i danni precedenti siano stati oggetto di provvidenze e per quali opere siano state richieste le provvidenze medesime e lo stato di utilizzo degli eventuali contributi già concessi. La domanda è ammissibile anche se presentata da uno dei comproprietari, dall'usufruttuario, dal titolare di altro diritto reale e dall'amministratore di condominio o da un singolo condomino.

Art. 7.
Domanda di enti pubblici

Gli enti pubblici, diversi dai comuni, i quali abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, devono presentare domanda entro il termine di cui all'art. 5, al comune competente per territorio, indicando i danni sofferti e la priorità delle opere da realizzare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa.

Art. 8.
Istruttoria delle domande

Il comune procede alla istruttoria delle domande.

L'istruttoria delle domande relativa ad opere da realizzarsi nelle zone individuate dai comuni ai fini dell'adozione dei piani di recupero di iniziativa comunale, di cui al successivo art. 11, viene effettuata nell'ambito del procedimento di formazione dei piani stessi.

In tutti gli altri casi, i proprietari che hanno tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 5 devono produrre entro il termine non inferiore a sessanta giorni, fissato dal sindaco con lettera raccomandata, i seguenti documenti:

1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà alla data di presentazione della domanda, nonché la individuazione, consistenza e destinazione dell'immobile danneggiato;

2) la perizia della spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, giurata presso la pretura competente per territorio, con allegata planimetria da cui risulti la reale consistenza dell'immobile.

L'istruttoria è diretta alla determinazione della spesa delle opere necessarie ed ammissibili a contributo ed alla individuazione degli aventi diritto. Il comune può comunque procedere all'accertamento della consistenza dei danni e delle opere necessarie.

Qualora, successivamente alla scadenza del termine fissato dal sindaco ai sensi del terzo comma emergano danni ulteriori rispetto a quelli inizialmente denunciati, l'interessato può presentare una perizia giurata suppletiva. Tale facoltà può essere esercitata sino all'entrata in vigore della legge che disciplinerà l'erogazione delle provvidenze.

La spesa per le opere da realizzare, ivi comprese eventuali spese tecniche ed IVA, ove già non ricompresa nei prezzi, dovrà essere calcolata sulla base dei prezzi stabiliti dalla giunta regionale. La percentuale delle spese tecniche ammissibili a contributo è fissata dalla giunta regionale, tenuto conto dell'onere a carico di privati anche per la documentazione del danno subito.

Qualora i danni costituiscano un aggravamento rispetto a quelli subiti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, il comune procede all'istruttoria congiunta delle domande sulla base delle diverse disposizioni legislative concernenti i singoli eventi sismici, semprechè non siano già state integralmente erogate le relative provvidenze. Le spese per opere di consolidamento e di miglioramento tecnico funzionale, qualora ammissibile a contributo, possono essere riconosciute una sola volta con riferimento alle provvidenze di cui alla presente legge.

Per quanto concerne gli enti pubblici la relazione esplicativa degli interventi e del presunto ammontare della spesa tiene luogo della documentazione di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 9.

Determinazione della spesa ammissibile

Sulla base delle domande presentate ed istruite ai sensi del precedente articolo, i comuni, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano contenente l'indicazione delle opere da realizzare, delle spese necessarie e ammissibili a contributo e l'individuazione degli aventi diritto. Per quanto riguarda le richieste di contributi da parte di enti pubblici il piano contiene le previsioni di massima della spesa e la priorità delle opere da realizzare. Il comune provvede ad inserire nel piano anche le opere danneggiate di proprietà o comunque di competenza comunale, ad indicare la spesa che ritiene ammissibile a contributo e a stabilire le relative priorità.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio della deliberazione di adozione del piano di cui al precedente comma, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare osservazioni e proposte. Sulle osservazioni e proposte si pronuncia il consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

Le deliberazioni di adozione dei piani comunali sono inviate al presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla loro esecutività. La giunta regionale provvede al coordinamento dei piani e determina la spesa ammissibile.

Il piano è approvato dal consiglio regionale.

Qualora il comune non adotti il piano nei termini sopra indicati, la giunta regionale, previa diffida contenente l'assegnazione di un congruo termine, si sostituisce al comune nell'adozione del piano, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Capo III

DIRETTIVE PER L'OPERA DI RISANAMENTO

Art. 10.

Unitarietà degli interventi

Nel caso di immobili costituiti da più unità immobiliari per poter usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge, la progettazione e l'intervento devono essere realizzati unitariamente, d'intesa fra i proprietari interessati.

Art. 11.

Piani di recupero

Al fine di coordinare in modo organico gli interventi nei centri edificati dei comuni facenti parte della comunità montana della Valnerina e degli altri comuni individuati dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 3, i consigli comunali individuano le zone nell'ambito delle quali le opere devono essere eseguite previa adozione di un piano di recupero. I piani di recupero sono approvati ed attuati ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successivi.

Art. 12.

Formazione dei piani

Per la formazione dei piani di recupero i comuni, anche d'intesa fra loro, possono avvalersi dell'opera di professionisti singoli od associati sulla base di apposite convenzioni. Gli stessi possono essere altresì utilizzati per l'istruttoria di domande concernenti opere non ricomprese nell'ambito delle zone di recupero.

Per la formazione della cartografia necessaria alla realizzazione dei piani di recupero, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59, è disposto un finanziamento aggiuntivo di lire 150 milioni.

Art. 13.

Consolidamenti e trasferimenti

Qualora gli interventi di cui all'art. 1 presuppongano il consolidamento o trasferimento di abitati si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

Capo IV

COMUNI NON RICOMPRESI NELLA VALNERINA

Art. 14.

Domande e relativa documentazione

Alle domande presentate da privati ed enti pubblici economici nei comuni non ricompresi tra quelli cui si riferisce l'art. 11 oltre a quanto previsto dal precedente art. 5, deve essere allegata la documentazione di cui al terzo comma dell'art. 8.

Per quanto riguarda le domande presentate da enti pubblici si applica il disposto dell'art. 7.

L'istruttoria e l'approvazione delle domande è regolata dai precedenti articoli 8 e 9.

Capo V

DELEGA DI FUNZIONI

Art. 15.

Delega di funzioni amministrative ai comuni, relative alla attuazione di leggi concernenti i precedenti eventi sismici

Le funzioni amministrative di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1973, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 26 aprile 1976, n. 176, sono delegate ai comuni interessati dagli eventi sismici ai quali si riferiscono i provvedimenti legislativi in questione.

I comuni esercitano la delega in conformità ai princpi dettati dalle leggi sopra indicate e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento che verranno fissati dalla giunta regionale. Quest'ultima potrà, previa diffida, sostituirsi agli enti delegatari in caso di persistente inerzia degli stessi.

Le spese relative all'esercizio della delega verranno rimborsate ai comuni con provvedimento della giunta regionale sulla base di apposito rendiconto che gli enti sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Varianti agli strumenti urbanistici vigenti

Qualora le opere di cui all'art. 2 richiedano modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, approvano, previo parere della commissione tecnico-amministrativa regionale, le relative varianti con deliberazione del consiglio comunale sottoposto al solo controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 17.
Conformità alla normativa per le zone sismiche

La spesa ammissibile a contributo ricomprende altresì il costo delle opere necessarie a consentire il rispetto delle norme previste per le zone sismiche nonché quelle strettamente conseguenziali, qualora le opere da realizzare siano ricomprese in una delle zone classificate come tali.

Art. 18.
Lavori di pronto intervento

Gli enti pubblici, salvo quanto previsto dal successivo articolo 20, ed i privati proprietari di immobili danneggiati che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione e di ripristino anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che comunque intendano procedere, previa autorizzazione comunale, all'inizio dei lavori, beneficiando delle provvidenze regionali sono tenuti ad allegare alla domanda di cui all'art. 5 la documentazione indicata nel terzo comma dell'art. 8.

I proprietari di cui al comma precedente possono ottenere dal comune competente per territorio anticipazioni del 30 per cento sull'ammontare della spesa ammissibile a contributo, quale risulta dalla documentazione allegata alla domanda.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'approvazione del progetto da parte del comune ed all'accertamento dello inizio dei lavori.

L'anticipazione a favore dei proprietari privati non può essere in ogni caso superiore all'importo massimo, rispettivamente di lire 5 milioni per gli immobili urbani o rurali non al servizio di aziende agricole e di lire 20 milioni per gli immobili destinati ad attività produttive ivi comprese quelle agricole.

Art. 19.
Contributi alle famiglie delle vittime del sisma

Alle famiglie che abbiano subito vittime a seguito del terremoto del 19 settembre 1979 e successivi, è corrisposto un contributo a fondo perduto la cui misura potrà variare da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni tenuto conto del numero delle vittime e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Le domande dirette ad ottenere l'erogazione dei contributi devono essere presentate, entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge, ai comune di residenza il quale provvede alla relativa istruttoria o liquidazione.

Le somme stanziate con la presente legge per far fronte alle provvidenze di cui sopra sono ripartite tra i comuni danneggiati con provvedimento dalla giunta regionale.

I comuni sono tenuti a presentare il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle somme loro rispettivamente assegnate.

Art. 20.
Contributi ai comuni della Valnerina per lavori di pronto intervento

Ai comuni facenti parte della comunità montana della Valnerina e agli altri comuni individuati dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 3 sono erogati contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute per iniziative di pronto intervento quali, in particolare, opere pubbliche, opere di urbanizzazione per l'allestimento di aree necessarie all'insediamento di prefabbricati, pagamento di canoni di locazione e di eventuali spese alberghiere per l'alloggio provvisorio delle famiglie sinistrate, liquidazione delle indennità per l'acquisizione forzata di aree.

La misura del contributo è fissata dalla giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio sulla base della documentazione tramessa dai comuni interessati.

Art. 21.
Contributi ai comuni per l'istruttoria delle domande e per la formazione degli strumenti di pianificazione e programmazione

Per l'istruttoria delle domande per la formazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla presente legge, nonchè per il trasferimento ed il consolidamento di abitati, è disposto a favore dei comuni interessati un contributo a fondo perduto da calcolarsi in relazione ai danni subiti dagli immobili pubblici e privati.

La giunta regionale determina l'ammontare dei contributi sulla base del piano approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 3. A richiesta dei comuni interessati possono essere concesse dalla giunta regionale anticipazioni del 30 per cento del presumibile ammontare del contributo.

Art. 22.
Contributo alla comunità montana della Varnerina per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'art. 3

Per l'elaborazione del piano di rinascita e di sviluppo è concesso un contributo di lire 50 milioni alla comunità montana della Valnerina e un contributo di lire 5 milioni a ciascuno dei comuni individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

I contributi di cui al comma precedente potranno essere integrati sulla base della spesa effettivamente sostenuta dagli enti interessati.

Art. 23.
Oneri per illuminazione, spese telefoniche e acquisto prefabbricati

Gli oneri derivanti dalle opere di pronto intervento necessarie all'acquisto e alla installazione di prefabbricati, nonchè alla costruzione di linee elettriche e telefoniche relative alle aree di insediamento dei medesimi sono a carico della Regione.

La giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione della spesa relativa.

Art. 24.
Edilizia sovvenzionata

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, d'intesa con i comuni interessati convenzioni con gli IACP di Perugia e di Terni per contribuire alla realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata nelle zone terremotate dei comuni facenti parte della comunità montana della Valnerina e di quelli indicati dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 3.

Art. 25.
Provvidenze per lo sviluppo economico e sociale dei comuni della Valnerina

Con separato provvedimento legislativo verranno determinate e disciplinate le provvidenze volte a consentire la rinascita e lo sviluppo economico e sociale della Valnerina sulla base delle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

Art. 26.
Sospensione dei termini

Nel caso di scioglimento dei consigli dei comuni danneggiati i termini posti a carico dei comuni stessi a sensi della presente legge rimangono sospesi sino all'insediamento dei nuovi consigli.

Art. 27.
Divieto di cumulo delle provvidenze

I proprietari di immobili destinati ad attività di impresa industriale, commerciale e artigiana, danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, non possono cumulare i benefici di cui alla presente legge, concernenti interventi di ripristino e di ricostruzione, con quelli previsti dagli articoli 7 e seguenti della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Art. 28.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1980, le seguenti autorizzazioni di spesa sia in termini di competenza che di cassa:

a) L. 3.000.000.000 per lavori di pronto intervento di cui all'art. 18, con imputazione al cap. 7041, (tit. 2, sez. 7, rubr. 19, cat. 3, tipo 1.1., settore 23), di nuova istituzione denominato: « Contributi a favore di enti pubblici e privati nella spesa per i lavori di ricostruzione e ripristino dei fabbricati di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi »;

b) L. 40.000.000 per i contributi alle famiglie delle vittime del sisma previsti dall'art. 19, con imputazione al cap. 2845, (tit. 1, sez. 8, rubr. 28, cat. 5, tipo 1.1., settore 7), di nuova istituzione, denominato: « Contributi alle famiglie che abbiano avuto vittime a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi »;

c) L. 2.250.000.000 per le spese di pronto intervento di cui all'art. 20, con imputazione al cap. 2846 (tit. 1, sez. 8, rubr. 28, cat. 5, tipo 1.1., settore 7), di nuova istituzione, denominato: « Contributi a fondo perduto ai comuni nelle spese sostenute per iniziative varie di pronto intervento in occasione degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi »;

d) L. 400.000.000 per le spese di cui ai precedenti articoli 15 e 21, con imputazione al cap. 5875 (tit. 1, sez. 10, rubr. 50, cat. 5, tipo 1.1., sett. 24), di nuova istituzione, denominato: « Rimborso di spese per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alle leggi 1431/1962, 88/1972, 205/1973 e 176/1976 delegate ai comuni e contributo a fondo perduto a favore dei comuni nella spesa per l'istruttoria delle domande, per la formazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione relativi agli interventi per la rinascita ed il ripristino delle zone dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi »;

e) L. 55.000.000 per l'elaborazione del piano di rinascita di cui agli articoli 3 e 22, con imputazione al cap. 5876 (tit. 1, sez. 10, rubr. 50, cat. 5, tipo 1.1., sett. 24), di nuova istituzione, denominato: « Contributo alla comunità montana della Valnerina ed ai comuni interessati per l'elaborazione del piano, per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 »;

f) L. 1.350.000.000 per le opere di pronto intervento previste dall'art. 23, con imputazione al cap. 8545 (tit. 2, sez. 10, rubr. 45, cat. 1, tipo 1.1., sett. 16), di nuova istituzione, denominato: « Spese per opere di pronto intervento eseguite direttamente dalla Regione mediante acquisto e installazione di prefabbricati, nonchè costruzione di linee elettriche e telefoniche nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi »;

g) L. 7.500.000.000 per le opere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 24, con imputazione al cap. 7042 (tit. 2, sez. 7, rubr. 19, cat. 3, tipo 1.1., sett. 23), di nuova istituzione, denominato: « Contributi nella spesa per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi »;

h) L. 150.000.000 per la formazione della cartografia necessaria alla redazione dei piani previsti all'art. 12 della presente legge ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59, con imputazione al cap. 5806 (tit. I, sez. 10, rubr. 50, cat. 4, tipo 1.1., sett. 24), di nuova istituzione denominato: « Spese per la cartografia necessaria alla redazione dei piani da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

Il primo e secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 27, sono sostituiti dal seguente: « Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 420.000.000, mediante imputazione al cap. 285 (tit. 1, sez. 1, rubr. 4, cat. 2, tipo 1.1., sett. 1), di nuova istituzione, nel bilancio 1980, denominato: « Spesa per l'assunzione di personale straordinario a tempo determinato per provvedere ai compiti di natura eccezionale connessi alle operazioni di soccorso e all'avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

Sono confermate le variazioni integrative dei capitoli 280 e 290 della spesa del bilancio 1980 disposte al terzo comma della predetta legge 8 aprile 1980, n. 27, intendendosi le stesse destinate alle maggiori esigenze di spesa per il personale amministrativo regionale di ruolo.

All'onere complessivo di L. 15.165.000.000 è fatto fronte con la quota del contributo statale stanziato per l'anno 1980 dalla legge 3 aprile 1980, n. 115. Il relativo ammontare sarà introitato al cap. 2315 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Per gli anni 1981 e 1982 le spese per gli interventi previsti dalla presente legge saranno stabilite con la legge di bilancio a norma dell'art. 5 della vigente legge regionale di contabilità.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 2315	L.	15.165.000.000

PARTE SPESA

Cap. 285	L.	420.000.000
Cap. 2845	»	40.000.000
Cap. 2846	»	2.250.000.000
Cap. 5806	»	150.000.000
Cap. 5875	»	400.000.000
Cap. 5876	»	55.000.000
Cap. 7041	»	3.000.000.000
Cap. 7042	»	7.500.000.000
Cap. 8545	»	1.350.000.000
TOTALE	L.	15.165.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *aprile* 1980 (*atto* n. 1643) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **51.**

Contributi in conto capitale alle imprese artigiane singole o associate per l'insediamento nelle aree artigianali delle zone di riequilibrio del territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per concorrere allo sviluppo degli insediamenti artigianali favorendo prioritariamente le zone dei comprensori Eugubino-Gualdese, media Valle del Tevere ed Orvietano, ed anche delle altre zone ove non abbia operato o non operi la legge regionale 11 maggio 1979, n. 22, la Regione eroga alle imprese artigiane singole o associate che si insediano in quelle zone, un contributo in conto capitale sulla spesa sostenuta per l'acquisizione del terreno ed il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 2.

Il contributo non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e non è cumulabile con quello derivante dalle provvidenze previste dalla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22.

Art. 3.

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi è delegato ai comuni.

Art. 4.

Le domande di contributo, compilate su appositi moduli forniti dall'amministrazione regionale e indirizzate al sindaco del comune nel cui territorio è situata l'area prescelta, debbono pervenire al comune stesso entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

I consigli comunali, sulla base delle domande ricevute approvano ed inviano alla Regione, non oltre 30 giorni da ciascuna scadenza i programmi trimestrali di intervento.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, attribuisce a ciascun comune la quota dei fondi disponibili.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 1980:

L. 200.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per gli interventi di cui all'art. 1, con imputazione al cap 9401 (tit. II, sez. 10, rubr. 48, cat. 3, tipo 1.1., sett. 20), di nuova istituzione denominato: « Contributi in conto capitale sulla spesa sostenuta dalle imprese artigiane singole o associate per l'acquisizione del terreno e il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nelle zone di riequilibrio del territorio regionale e in quelle ove non abbia operato la legge regionale n. 22/1979 »;

L. 20.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per il rimborso degli oneri connessi all'esercizio della delega di cui al precedente art. 3 con iscrizione al cap. 5599 (tit. 1, sez. 10, rubr. 48, cat. 5, tipo 1.1., sett. 20), di nuova istituzione denominato: « Rimborso ai comuni delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate in materia di interventi a favore dell'artigianato ».

All'onere complessivo di L. 220.000.000 si fa fronte con quota della maggiore entrata accertata al cap. 2850 « Interessi attivi su depositi e titoli ».

Al bilancio dell'esercizio 1980 sono pertanto apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

		Competenza	Cassa
In aumento:		—	—
Cap. 2850	L.	220.000.000	220.000.000

PARTE SPESA

		Competenza	Cassa
In aumento:		—	—
Cap. 5599	L.	200.000.000	200.000.000
Cap. 9401	»	20.000.000	20.000.000
TOTALE	L.	220.000.000	220.000.000

Per gli esercizi successivi l'entità della spesa per le finalità di cui alla presente legge sarà determinata con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 aprile 1980 (atto n. 1645) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 52.

Variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 53.

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della legge 17 agosto 1979, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi a favore di imprese

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 182.000.000.

I contributi d'esercizio di cui al presente articolo possono essere erogati anche a favore dei consorzi e delle aziende di trasporto pubblico che non abbiano beneficiato delle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Art. 2.

Contributi a favore della C.A.T.

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 150.000.000.

Art. 3.

Contributi per l'esercizio dell'autolinea Todi (centro) - Todi scalo - F.U.A.

E' autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per l'affidamento dell'esercizio dell'autolinea Todi (centro) - Todi scalo - F.U.A., in caso di rinunzia alla concessione da parte dell'attuale esercente.

Art. 4.

Oneri derivanti dal nuovo contratto collettivo degli autoferrotranvieri

E' autorizzata una spesa complessiva di L. 48.000.000 per assicurare, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, alle imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge, il finanziamento integrale degli oneri derivanti per gli anni 1979 e 1980 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Sono escluse dal finanziamento di cui al presente articolo le imprese concessionarie che beneficiano delle provvidenze di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Il finanziamento previsto dal precedente primo comma viene assegnato con atto della giunta regionale a domanda delle imprese aventi titolo.

Art. 5.

Delega alle province per l'erogazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1, da estendere all'esercizio delle autolinee di cui alle funzioni amministrative delegate con decorrenza dal 1° gennaio 1980 per effetto dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, è delegata alle province di Perugia e di Terni, tra le quali i fondi vengono così ripartiti:

1) L. 82.000.000 all'entrata in vigore della presente legge, in acconto, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nel 1979, nella misura di:

a) L. 60.863.780 alla provincia di Perugia;

b) L. 21.136.220 alla provincia di Terni;

2) L. 100.000.000 a saldo ed a consuntivo, con atto della giunta regionale, in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno 1980.

Le province erogano l'importo di cui al precedente punto n. 1 a titolo di acconto e provvederanno a liquidare agli imprenditori aventi titolo l'importo di cui al precedente punto n. 2, a saldo, in base alle percorrenze dell'anno 1980.

L'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è delegata alla provincia di Perugia, alla quale i fondi appositamente stanziati dalla presente legge saranno erogati entro 20 giorni dall'entrata in vigore.

La ripartizione delle provvidenze di cui alla presente legge, da parte delle province delegate, a favore dei soggetti aventi titolo, avverrà in base alle prescrizioni ed ai criteri contenuti nella legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo in relazione all'erogazione dell'acconto.

Art. 6.

Per le finalità della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, è autorizzata, per l'anno 1980, l'ulteriore spesa di L. 50.000.000.

Art. 7.

Norma finanziaria

Le somme stanziate dalla presente legge sono iscritte come segue nel bilancio dell'esercizio 1980:

a) L. 332.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 al cap. 3131 « Interventi finanziari a favore di imprese esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone »;

b) L. 20.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al precedente art. 3, al cap. 3132 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1980 (tit. 1 - sez. 9 - rubrica 35 - cat. 5 - tipo 2.1. - settore 19), denominato « Contributi per l'esercizio dell'autolinea Todi (Centro) - Todi scalo - F.U.A.;

c) L. 48.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui al precedente art. 4, al cap. 3124 di nuova istituzione, nel bilancio dell'esercizio 1980 (titolo 1 - sez. 9 - rubrica 35 - categoria 5 - settore 19) denominato «Spesa per gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri, in attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67;

d) L. 50.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per le finalità di cui all'art. 6, al cap. 3126 «Contributi della Regione nelle spese per la costituzione dei consorzi tra enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e viabilità e contributi ai consorzi stessi per l'esercizio delle funzioni delegate».

All'onere complessivo di L. 450.000.000, necessario per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell'esercizio 1980, al quale, pertanto, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

		Competenza	Cassa
In aumento:		—	—
Cap. 3131	L.	332.000.000	332.000.000
Cap. 3132	»	20.000.000	20.000.000
Cap. 3126	»	50.000.000	50.000.000
Cap. 3124	»	48.000.000	48.000.000
Totale	L.	450.000.000	450.000.000
In diminuzione:			
Cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1980, n. d'ordine 5)	L.	450.000.000	450.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 aprile 1980 (atto n. 1647) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 54.

Istituzione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. In conformità del disposto di cui all'art. 26-*septies*, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, inserito, in sede di conversione, dopo l'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, le disposizioni della presente legge regionale sono dirette a disciplinare l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, anche in enti diversi da quelli presso i quali prestano attività.

Art. 2.
Istituzione delle graduatorie uniche regionali

1. La Regione istituisce, con i criteri e le modalità previste nell'art. 26-*quater* della predetta legge 29 febbraio 1980, n. 33, graduatorie uniche regionali per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri enti dei giovani impiegati dalla regione dell'Umbria e dagli enti locali umbri in progetti specifici per servizi socialmente utili predisposti e avviati dagli enti predetti ai sensi della legge n. 285/77.

Art. 3.
Criteri per la formazione delle graduatorie

1. I giovani che supereranno l'esame di idoneità previsto nell'art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali-retributivi strettamente corrispondenti alle categorie di assunzione dei giovani, secondo l'equiparazione di cui alla tabella allegata e, nell'ambito di questi, per profili professionali omogenei che verranno determinati, ai sensi del quinto comma, lettera *a*), dell'art. 4, con deliberazione della giunta regionale.

2. L'iscrizione nelle graduatorie avviene, secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

3. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

4. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.
Esame di idoneità

1. I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli enti locali umbri ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, compresi i giovani soci di cooperative con le quali la Regione e gli enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della predetta legge, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui all'art. 2, esclusivamente per il livello iniziale di ciascuna carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

2. L'esame di cui al comma precedente si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

3. All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano portato a termine i contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del bando.

4. Vi sono altresì ammessi gli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore, a quella per la quale è indetto l'esame, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso e risultino essere in servizio almeno dalla data di inizio del progetto specifico per il quale è indetto l'esame. Gli impiegati che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.

5. Per ciascun esame di idoneità la giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'equiparazione, agli effetti del primo comma dell'art. 3, tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli enti di possibile destinazione;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame con riferimento a quelli previsti dalle norme per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;

c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti, con riferimento ai criteri e alle modalità previste nel secondo comma del presente articolo.

6. Con la stessa deliberazione la giunta regionale disciplina, altresì l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti interessati, in conformità del disposto di cui al precedente quarto comma.

7. Le commissioni giudicatrici di ciascun esame di idoneità sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale nella seguente composizione:

presidente della giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente;

due esperti delle materie oggetto dell'esame designati dalla giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare permanente;

un esperto delle materie oggetto dell'esame, designato congiuntamente dai presidenti delle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;

un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

8. L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali, avverranno con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Con effetto dalla data di iscrizione nelle graduatorie e fino all'immissione nei ruoli di cui all'art. 6, i giovani continueranno a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame d'idoneità, anche presso enti diversi da quello presso i quali prestano attività, previa intesa della giunta regionale e degli enti titolari del precedente rapporto con gli enti medesimi e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Ai giovani iscritti nelle graduatorie sono attribuiti, fino all'immissione in ruolo, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio, nonchè il trattamento economico base minimo per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.

Art. 6.
Immissione nel ruolo unico regionale e negli organici di altri enti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili presso la regione dell'Umbria, nonchè gli enti strumentali regionali è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati dall'amministrazione regionale.

2. Dalla stessa data, in attuazione del primo comma dell'articolo 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti locali umbri, nonchè i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire un'aliquota fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino al loro esaurimento.

3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno disciplinati con successiva legge regionale.

Art. 7.
Proroga dei contratti di cui agli articoli 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285

1. I contratti stipulati dalla Regione, nonchè quelli stipulati dai comuni dell'Umbria, in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga, entro il 30 giugno 1980, i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data.

2. Tale disposizione si applica anche ai giovani di cooperative con le quali la Regione o gli enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, la regione dell'Umbria bandisce gli esami di idoneità di cui all'art. 4 della presente legge.

4. Qualora l'espletamento degli esami di cui al comma precedente non possa esaurirsi entro i termini previsti nel presente articolo, i contratti si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle prove concorsuali e alla conseguente immissione nelle graduatorie di cui all'art. 2 della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.

Art. 8.
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i finanziamenti di cui all'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e, ove occorra, con altri finanziamenti che verranno definiti con successive leggi regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 aprile 1980 (atto n. 1650) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1980.

TABELLA

EQUIPARAZIONE TRA I LIVELLI FUNZIONALI-RETRIBUTIVI E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI ASSUNZIONE

VI livello impiegato di prima categoria (par. 218)
V livello impiegato di seconda categoria (par. 160)
IV livello impiegato di terza categoria (par. 120)
III livello operatore di qualifiche equiparabili (par. 115)
II livello custode/usciere (par. 100).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 55.
Decentramento e gestione territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge incentiva il decentramento amministrativo della programmazione e gestione del territorio e favorisce l'esercizio delle relative funzioni amministrative delegate dalla regione Umbria.

Art. 2.
Incentivazione delle strutture comprensoriali

E' attribuito ai consorzi economico-urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ed alle comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, un finanziamento straordinario di L. 1.170.000.000 per le spese di primo impianto e per l'avvio dell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 3.
Riparto del finanziamento

L'attribuzione agli enti di cui al precedente art. 2 dei finanziamenti straordinari stanziati con la presente legge, verrà effettuata dalla giunta regionale in base alle aliquote di riparto, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 1979, n. 874 stabilite dal consiglio regionale con deliberazione n. 1254 del 2 luglio 1979 per il riparto tra i medesimi enti dei finanziamenti ordinari.

Art. 4.
Norma finanziaria

L'onere di cui al precedente art. 2 è imputato al cap. 5991 (tit. 1, sez. 11, rubr. 57, categ. 5, tipo 1-1, settore 1), di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: « Contributi per l'incentivazione del decentramento amministrativo delle funzioni di

programmazione e gestione del territorio » e ad esso si fa fronte, a norma dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio per l'esercizio 1979, come integrato con l'art. 25 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 55.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

		Competenza	Cassa
In aumento:		—	—
Cap. 5991	L.	1.170.000.000	1.170.000.000
In diminuzione:			
Cap. 8140 . .	L.	—	1.170.000.000
Utilizzo disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979 a norma dell'art. 26, quinto comma, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 . . .	»	1.170.000.000	1.170.000.000
	L.	1.170.000.000	1.170.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 (atto n. 1670) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 56.

Modifica ed integrazione della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I punti numeri 14) e 15) del secondo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1979, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

« 14) tre rappresentanti delle associazioni di autotrasporto di persone scelti dal consiglio regionale su terne designate dalle singole organizzazioni regionali;

15) tre rappresentanti delle associazioni di autotrasporto di cose scelti dal consiglio regionale su terne designate dalle singole organizzazioni regionali ».

Dopo il punto n. 16 del comma suddetto aggiungere:

« 17) un funzionario designato dalla Direzione generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 (atto n. 1707) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1980.

(5805)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 46.

Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 1.

Finalità

Per il miglioramento delle condizioni abitative, la conservazione del patrimonio esistente nonché la permanenza o il reinserimento delle attività residenziali nei centri edificati, sono concessi contributi, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ad interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente da attuarsi prioritariamente in quelle zone ove sussistono fenomeni di degrado urbano.

Possono beneficiare della presente legge, singolarmente o riuniti in consorzio, gli enti pubblici, gli enti morali, le cooperative edilizie, le imprese di costruzione ed i privati, a condizione che i soggetti indicati abbiano titolo a richiedere la concessione edilizia.

Art. 2.

Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo gli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, su singoli edifici o complessi edilizi. Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto, d'uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 31 della citata legge n. 457.

Sono altresì ammesse a contributo le spese sostenute dai comuni e dalle cooperative edilizie per la acquisizione di immobili da riqualificare mediante gli interventi di cui al precedente comma.

Tutti gli interventi edilizi assistiti dal contributo della presente legge sono soggetti alla concessione convenzionata. Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori è subordinata alla stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo che deve contenere la descrizione delle opere e delle eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell'art. 31, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

Il programma di localizzazione comunale o sovracomunale dei fondi e di destinazione degli stessi per categorie di operatori è approvato dal consiglio regionale tenendo conto degli obiettivi, delle finalità e dei riferimenti programmatori indicati nel piano decennale per l'edilizia.

Art. 4.

Individuazione degli interventi e dei soggetti beneficiari dei contributi

Al fine della individuazione dei soggetti beneficiari del contributo, i comuni e loro consorzi provvedono ad emanare appositi bandi di concorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione del programma di localizzazione dei fondi.

I bandi di concorso possono essere emanati distintamente o contemporaneamente per più categorie degli operatori indicati dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3.

I bandi di concorso devono comprendere i seguenti elementi:

1) la categoria o le categorie di operatori cui sono destinati gli interventi di acquisizione o di recupero;

2) i requisiti dei soggetti attuatori e degli utenti degli alloggi;

3) la natura degli interventi;

4) l'ammontare e la natura del finanziamento;

5) le norme urbanistico-edilizie;

6) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;

7) la documentazione necessaria;

8) i termini per la presentazione delle domande e della documentazione, che devono essere non inferiori a trenta e non superiore a sessanta giorni;

9) i criteri di scelta dei soggetti beneficiari dei contributi.

Sulla base delle domande presentate, i comuni o loro consorzi entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura del bando, adottano la delibera di formazione della graduatoria e di approvazione dell'elenco dei soggetti cui viene assegnato il contributo: la delibera, divenuta esecutiva, è trasmessa immediatamente alla giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo art. 8, da adottare sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5.

Uso e destinazione del patrimonio riqualificato

Gli immobili oggetto degli interventi promossi dalla presente legge possono essere goduti dagli usufruttuari o titolari di diritto d'uso e di abitazione ovvero dai proprietari direttamente o dagli stessi alienati o dati in locazione, secondo le modalità previste dalle convenzioni, a condizione che gli acquirenti, i conduttori e gli assegnatari fruiscano di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al 25% del limite massimo di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune, assicurando la prevalente destinazione residenziale, può comprendere negli interventi assistiti dal contributo di cui alla presente legge, nel rispetto delle norme comunali vigenti, anche attività esistenti in luogo o trasferite da altro luogo per esercizi di commercio al dettaglio, artigianato produttivo e di servizio nonché altre attività terziarie compatibili con la residenza. In questi casi la convenzione è integrata da norme che regolano prezzi di cessione e canoni di locazione afferenti la quota parte di immobile destinata ad attività diverse dalla residenza. Ai titolari delle suddette attività non si applicano i limiti di reddito di cui al presente articolo.

Il comune, in sede di definizione della convenzione, può richiedere l'impegno del concessionario e suoi aventi causa a dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

Gli alloggi compresi negli interventi realizzati da Enti pubblici ai sensi della presente legge sono dati in locazione secondo le disposizioni vigenti in materia di locazione del patrimonio pubblico.

Art. 6.

Contributo della Regione

Per gli interventi di cui al presente titolo sono concessi contributi annui costanti, fino ad un massimo di 10 annualità, nella misura massima dell'8% sulla base del costo preventivato dell'intervento — comprensivo dei lavori, delle spese tecniche e generali e degli oneri fiscali — allegato alla domanda ai sensi del precedente art. 4.

La misura e la durata del contributo per ogni intervento sono stabiliti dal comune, con l'atto di cui al precedente art. 4, quarto comma, entro i seguenti limiti:

1) manutenzione straordinaria:
— misura massima del 5%;
— durata massima 10 annualità;

2) restauro e risanamento conservativo:
— misura massima dell'8%;
— durata massima 10 annualità;

3) ristrutturazione edilizia:
— misura massima dell'8%;
— durata massima 10 annualità.

Per l'acquisizione di immobili da parte dei Comuni e delle cooperative edilizie, il contributo è concesso nella misura e durata massime di cui al primo comma e per l'ammontare corrispondente al prezzo di acquisizione.

Per gli interventi a carattere sperimentale da attuarsi mediante una convenzione speciale con il comune, anche al fine di predisporre adeguate normative tecniche, la misura del contributo può essere elevata fino al 12%. Le modalità, le prescrizioni e la localizzazione di tali interventi sono indicate nel programma di cui all'art 3 della presente legge.

Art. 7.

Formale concessione del contributo e sua erogazione

La formale concessione e l'erogazione del contributo competono alla Giunta regionale o, su delega di questa, al Presidente o ad un componente della giunta.

L'erogazione del contributo è disposta alla presentazione dei seguenti atti:

— concessione o autorizzazione edilizia e convenzione o atto unilaterale d'obbligo;

— adesione di massima alla concessione del mutuo o contratto condizionato di mutuo da parte dell'istituto di credito;

— stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 50% del costo preventivato dell'intervento.

Il contributo potrà essere erogato direttamente ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione annua o erogato direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo in base alle indicazioni concordate con i beneficiari.

Art. 8.

Revoca del contributo e subentro nell'assegnazione del contributo revocato

Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo comporta la revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

La revoca del contributo di cui alla presente legge o la rinuncia del beneficiario comporta il subentro nell'assegnazione del contributo regionale del soggetto compreso nella graduatoria relativa alla stessa categoria di operatori di cui al precedente art. 4 e comunque nei limiti delle rese disponibilità.

Art. 9.

Mutui edilizi

Ai sensi della presente legge sono concessi dagli Istituti di credito, che avranno stipulato apposita convenzione con la Regione, mutui edilizi alle condizioni previste dalla convenzione stessa ai soggetti beneficiari del contributo regionale.

Ai mutui di cui al comma precedente non è concessa, ad integrazione della garanzia ipotecaria di primo grado, la fidejussione regionale prevista dal successivo titolo II.

Titolo II

PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA-AGEVOLATA

Art. 10.

Finalità

Al fine di promuovere interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata da parte di cooperative edilizie, di imprese di costruzione e loro consorzi che realizzano nuovi alloggi aventi le caratteristiche previste dalle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi la garanzia integrativa e l'eventuale contributo di cui ai successivi articoli.

Art. 11.

Garanzia regionale

La Regione è autorizzata a concedere la propria fidejussione a garanzia del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi — compresi quelli di mora — ad integrazione della garanzia ipotecaria di primo grado, sui mutui contratti da cooperative edilizie e da imprese per la costruzione di alloggi da realizzare su aree comprese nei piani per l'edilizia economica

e popolare concesse in proprietà o in diritto di superficie, su aree comprese in lottizzazioni o piani particolareggiati convenzionati, nonché su aree a intervento urbanistico diretto. La concessione della garanzia fidejussoria regionale è limitata ai mutui stipulati negli anni 1980-82 concernenti interventi di edilizia residenziale convenzionata compresi nei programmi di cui al successivo art. 14 per un importo massimo di mutui di lire 100 miliardi annui nel triennio 1980-82. Detto importo massimo di mutui è comprensivo anche di quelli previsti nel precedente art. 9.

Per gli alloggi costruiti su aree in proprietà la garanzia integrativa regionale non potrà superare il 75% dell'ammontare del mutuo; per quelli costruiti su aree in diritto di superficie, la garanzia integrativa sarà pari al 100% dell'ammontare del mutuo.

L'istituto mutuante potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche in caso in cui il mutuario sia stato soggetto a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. L'istituto mutuante stesso dovrà peraltro proseguire la esecuzione, trasferendone il ricavato alla Regione.

Per gli interventi realizzati in aree per l'edilizia economica e popolare, in ogni caso in cui si verifichi la decadenza della concessione ad edificare ovvero la decadenza o l'estinzione del diritto di superficie o di proprietà, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari secondo le modalità di cui all'art. 37, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto della giunta regionale o di un membro della stessa appositamente delegato, nel rispetto dei programmi approvati dal consiglio regionale a norma del successivo art. 14.

Nel caso in cui gli interventi promossi ai sensi del presente titolo siano assistiti dal contributo regionale di cui al successivo art. 12, la garanzia s'intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo e resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.

Art. 12.
Contributo della Regione

Agli interventi promossi dal presente titolo la Regione può altresì concedere contributi annui costanti, fino ad un massimo di otto annualità, nella misura massima del 3% sull'ammontare del mutuo concesso ai sensi del precedente art. 11. Possono beneficiare del suddetto contributo le cooperative edilizie e le imprese di costruzione a condizione che gli alloggi realizzati siano assegnati o ceduti a soggetti fruenti di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore al 25% di quello massimo di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.
Formale concessione del contributo e sua erogazione

La formale concessione e l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo competono alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o ad un componente della giunta.

L'erogazione del contributo è disposta alla presentazione dei seguenti atti:

concessione edilizia e convenzione o atto unilaterale d'obbligo;

adesione di massima alla concessione del mutuo o contratto condizionato di mutuo da parte dell'istituto mutuante;

stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 50% del costo preventivato dell'intervento.

Il contributo potrà essere erogato direttamente ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione annua o erogato direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo in base alle indicazioni concordate con i beneficiari.

Per i contributi aggiuntivi di cui al sucessivo art. 16 la documentazione prevista dal secondo comma del presente articolo è integrata da copia del provvedimento di concessione del contributo statale.

Art. 14.
Programma degli interventi

Il programma degli interventi da assistere con la garanzia sussidiaria della Regione e con l'eventuale contributo di cui al precedente art. 13 è approvato dal consiglio regionale tenendo conto degli obiettivi, delle finalità e dei riferimenti programmatori indicati nel piano decennale per l'edilizia.

Per la formazione del programma regionale i comuni interessati alla promozione degli interventi di cui al presente titolo possono presentare alla Regione dettagliate proposte dando la priorità al completamento di iniziative in corso nonchè agli interventi su aree già disponibili ed i cui progetti siano muniti di licenza o concessione edilizia.

Ai fini del godimento dei benefici di cui al presente titolo i comuni stessi possono comprendere fra le proposte anche interventi di edilizia convenzionata in corso di attuazione.

Titolo III
PARTE FINANZIARIA

Art. 15.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è autorizzato a partire dall'esercizio 1982 un limite d'impegno decennale di L. 6.000.000.000.

Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1982 al 1991 ammontano a L. 6.000.000.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione a partire dall'esercizio finanziario 1982 di un apposito capitolo di spesa che verrà dotato dello stanziamento indicato al comma precedente, la cui copertura finanziaria è garantita per l'anno 1982, dalle allocazioni di spesa attribuite alla voce « Edilizia residenziale privata » nel programma 05 - Casa - del settore 02 Urbanistica ed edilizia - sezione dipartimentale 4ª - Servizi del territorio del bilancio pluriennale 1980-82 approvato con legge regionale 23 aprile 1980, n. 27.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale graveranno su di un apposito capitolo di spesa da istituirsi nello stato di previsione della spesa - sezione 7ª - settore 09 - programma 02 - rubrica 1ª - del bilancio per l'esercizio 1982 e successivi, dotato di uno stanziamento annuo di lire 100.000.000 ottenuto quanto all'esercizio 1982 mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma dalla apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1982. Tale capitolo è inserito nell'elenco delle spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 in materia di contabilità regionale.

Le somme che la Regione è tenuta a recuperare successivamente all'assunzione di oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria concessa a norma del presente articolo, saranno introitate in un apposito capitolo di entrata iscritto «pro memoria» sullo stato di previsione dell'entrata dei bilanci di previsione a partire dal 1982, nel titolo III - categoria 9ª - Recuperi, rimborsi e contributi vari.

Art. 16.
Disposizioni finali

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente art. 14, può destinare una quota parte dello stanziamento previsto per il titolo II della presente legge a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa che realizzino o che abbiano in corso interventi di edilizia convenzionata-agevolata fruente di contributo dello Stato su aree concesse dai comuni in diritto di superficie.

La destinazione dei contributi aggiuntivi di cui al precedente comma è disposta dal consiglio regionale in sede di approvazione dell'adempimento di cui al precedente art. 14; con lo stesso atto vengono stabiliti i massimali per la misura e la durata del contributo che in ogni caso non può superare la misura del 5% della spesa complessiva per l'area e per la costruzione e la durata di dieci annualità.

Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13.

In caso di revoca o rinuncia il contributo resosi disponibile è utilizzato nello stesso comune prioritariamente per le finalità cui era destinato il contributo stesso ed in subordine per altra finalità prevista dalla presente legge.

Agli interventi assistiti dal contributo e dalla garanzia di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 giugno 1980

TURCI

(6025)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **47.**

Integrazione e modifiche della legge regionale 6 luglio 1977, n. 30: « Norme per la produzione di sementi di piante allogame ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 30 è così sostituito:

« La commissione nell'espletamento della sua attività tiene conto delle esigenze espresse in materia sementiera dai comitati comprensoriali, dalle comunità montane, dalle associazioni di produttori agricoli e relative unioni costituite ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, nonchè dalle associazioni dei produttori sementieri che operano in regione ».

Art. 2.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

« Art. 9. — La giunta regionale, su proposta della commissione di cui al precedente art. 3, può istituire a tempo determinato zone chiuse delimitate e racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di soluzioni di continuità per piante di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie. La commissione, nel presentare la proposta alla giunta regionale, deve acquisire il consenso dei produttori agricoli direttamente interessati.

La inosservanza delle deliberazioni della giunta regionale che istituiscono zone chiuse comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di 500.000 lire fino ad un massimo di due milioni di lire da comminarsi da parte del presidente della giunta regionale con proprio decreto. Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al precedente art. 7.

Le operazioni di difesa fitosanitaria e colturali espletate nell'ambito delle zone chiuse possono fruire di un contributo regionale nella misura massima del 35% della spesa ammessa da erogarsi a carico del capitolo n. 18170 « Spese e contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali, nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta. Attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante » del bilancio di previsione per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Nell'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 in materia di credito di conduzione è data priorità alle cooperative e ai consorzi di cooperative, limitatamente alle operazioni di conservazione dei prodotti sementieri ottenuti nell'ambito delle zone chiuse di cui al presente articolo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 giugno 1980

TURCI

(6026)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. **22.**

Ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge regionale disciplina, ai sensi dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'iscrizione del personale addetto ai servizi, presidi ed uffici delle unità sanitarie locali nei ruoli nominativi regionali istituiti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

Ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della giunta regionale da emanarsi in conformità ai criteri e modalità contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e nella presente legge. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti criteri per la tenuta e le modalità organizzative di gestione di tali ruoli da parte della Regione.

La giunta regionale con propria deliberazione iscrive altresì nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali.

L'iscrizione nei ruoli avviene sulla base di quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per i fini di cui al secondo comma del presente articolo ed in particolare per l'applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è istituita una commissione consultiva. La commissione, nominata dalla giunta regionale, è presieduta dall'assessore alla sanità ed igiene o suo delegato ed è composta da funzionari regionali e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate.

Art. 3.

Pubblicazione dei ruoli e gravami

Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, approva i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

A tal fine, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali comunicano al presidente della giunta regionale, entro il 1° gennaio di ogni anno, ogni variazione che si sia verificata nello stato giuridico dei singoli dipendenti inseriti nell'organico delle unità sanitarie locali.

Avverso la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo i dipendenti nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dei ruoli possono proporre ricorso al presidente della giunta regionale per ottenere la rettifica di eventuali errori od omissioni.

Il presidente della giunta regionale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 4.

Iscrizione nei ruoli del personale di enti locali ed ospedalieri

Con il provvedimento di cui al secondo comma del precedente art. 2 è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e previo accertamento dei requisiti indicati agli articoli successivi, il personale dipendente da:

a) province, purchè addetto ad attività ed a servizi igienico-sanitari, comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, agli istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extra ospedalieri;

b) consorzi di enti locali costituiti per la gestione di istituti di prevenzione e cura e presidi sanitari extra ospedalieri, attività e servizi igienico-sanitari, comunque denominati, e di igiene mentale;

c) enti ospedalieri;

d) comuni, purchè addetto ad attività, servizi, presidi ed uffici igienico-sanitari comunque denominati;

e) enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13.

E' parimenti iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità di cui al primo comma, il personale dipendente dagli enti individuati nel presente articolo che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale dipendente da province e comuni è iscritto soltanto qualora, a seguito di comando, distacco o assegnazione, sia addetto ad un settore sanitario presso l'ente ove presta servizio.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nei ruoli del personale di enti locali e ospedalieri

Ha titolo all'iscrizione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale tutto il personale in ruolo presso gli enti ed addetto ai servizi indicati al precedente articolo in maniera continuativa e da data non successiva al 30 giugno 1977 ovvero anche da data posteriore purchè assunto in servizio a seguito di pubblico concorso espletato fino al 28 dicembre 1978.

Ha altresì titolo all'iscrizione il personale assunto in ruolo presso gli enti di cui all'articolo precedente a seguito di pubblico concorso espletato dopo la data del 28 dicembre 1978 per la copertura di posti previsti nella pianta organica dei servizi sanitari trasferiti.

Il personale non di ruolo è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed all'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 6.

Personale in servizio presso le strutture regionali centrali

Il personale tecnico-sanitario in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, presso le strutture regionali centrali ed a suo tempo inquadrato nel ruolo organico del personale regionale perchè proveniente per comando o trasferimento da posti di ruoli conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli enti ed uffici di cui al secondo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, qualora ne faccia richiesta al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, viene iscritto, purchè in possesso dei requisiti previsti nell'art. 5 della presente legge, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, con deliberazione della giunta regionale.

Il personale tecnico-sanitario di cui al terzo comma dell'articolo 68 della precitata legge n. 833/1978 assunto dalla Regione per i servizi regionali, viene iscritto nei predetti ruoli, qualora ne faccia richiesta entro il termine indicato al comma precedente, con le modalità previste dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il personale non di ruolo.

Al personale non di ruolo in servizio presso le strutture regionali centrali ed addetto in via esclusiva ed in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e all'art. 24-*ter* della legge 21 febbraio 1980, n. 33.

Art. 7.

Medici e veterinari provinciali e personale dei relativi uffici

Ove non sia, nel frattempo, intervenuta la legge regionale prevista dal secondo comma dell'art. 32 della legge n. 833/1978, il personale di ruolo dipendente dalla Regione in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge rivolga domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

I medici e veterinari provinciali inquadrati nel ruolo organico del personale regionale sono iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, salvo diversa determinazione della giunta regionale da adottarsi, per motivate esigenze di servizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale non di ruolo in servizio presso gli stessi uffici si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e all'articolo 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 8.

Personale comandato alla Regione

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, è inquadrato nel ruolo organico del personale regionale con le modalità fissate dalla legge regionale secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale di cui al comma precedente, anzichè essere inquadrato nel ruolo organico del personale regionale, può presentare richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale da comunicarsi, per quanto riguarda il personale degli enti mutualistici, ai rispettivi commissari liquidatori.

Art. 9.

Altro personale avente titolo all'iscrizione nei ruoli

Oltre al personale individuato negli articoli precedenti ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) il personale di ruolo in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, cui non venga confermato il riconoscimento del carattere scientifico, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;

b) il personale di ruolo in servizio presso enti mutualistici e gestioni sanitarie soppresse, nonchè il personale di ruolo in servizio alla data del 1° dicembre 1977 presso le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo quanto previsto al precedente art. 8;

c) il personale di ruolo in servizio presso la C.R.I. addetto ai servizi di assistenza sanitaria dell'associazione, non connessi alle sue originarie finalità, secondo le modalità di cui all'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) il personale di ruolo in servizio presso E.N.P.I. e A.N.C.C., secondo le modalità di cui all'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) il personale tecnico e sanitario di ruolo in servizio presso l'amministrazione statale ed addetto alle attività di prevenzione e sicurezza del lavoro, nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Al personale degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, nelle qualifiche o posizioni funzionali iniziali ed in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24-*ter* della legge stessa.

Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli secondo le modalità stabilite dal comma secondo dell'art. 24-*ter* della citata legge 29 febbraio 1980, n 33.

Art. 10.

Elenchi del personale

Al fine dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, gli enti indicati all'art. 4 della presente legge trasmettono alla Regione gli elenchi nominativi del personale che rientri nelle previsioni di cui allo stesso art. 4 e all'art. 5 primo e secondo comma, unitamente agli elementi richiesti dalla Regione, ed aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli elenchi di cui al comma precedente, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Regione.

Entro quindici giorni dall'espletamento dei concorsi riservati previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, gli stessi enti trasmettono alla Regione i nominativi dei vincitori unitamente agli altri elementi richiesti.

Art. 11.

Adempimenti degli enti indicati all'art. 9

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale che avverrà in riferimento alle varie fasi di attuazione e secondo le modalità indicate nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè nel rispetto delle particolari disposizioni stabilite dalla legislazione statale sul riordino degli enti, amministrazioni ed associazioni interessate, gli enti, amministrazioni ed associazioni indicate all'art. 9 della presente legge trasmettono alla Regione gli elenchi nominativi del personale individuato ai sensi degli articoli 42, ultimo comma, 67, terzo, quarto e sesto comma, 70, secondo comma, 72, quarto comma, 73, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 12.

Integrazione e modificazione degli elenchi

Gli enti indicati ai precedenti articoli 4 e 9 comunicano alla Regione ogni integrazione o modificazione relativa agli elenchi trasmessi, prima dell'approvazione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

E' fatto obbligo agli stessi di portare a conoscenza del personale interessato, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi e i dati predisposti.

Art. 13.

Provvisoria utilizzazione presso le unità sanitarie locali del personale addetto ai servizi sanitari trasferiti

La giunta regionale nella prima fase di costituzione delle unità sanitarie locali, al fine di garantire la regolare funzionalità dei servizi, sentita la commissione consultiva di cui al quarto comma dell'art. 2 e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio sanitario nazionale con la direttiva adottata nella seduta del 12 dicembre 1979 per i comandi del personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 67 della legge numero 833/1978, indica i criteri per l'utilizzazione provvisoria del personale presso le unità sanitarie locali e adotta i conseguenti provvedimenti prima dell'approvazione delle rispettive piante organiche.

Per il personale proveniente dagli enti di cui all'art. 9 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 67, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La definitiva assegnazione alle unità sanitarie locali dopo l'approvazione delle rispettive piante organiche sarà disposta secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 14.

Personale dell'ospedale Galliera di Genova

L'ospedale Galliera di Genova per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è tenuto a predisporre e ad aggiornare un elenco nominativo del personale dipendente con le indicazioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale. L'elenco ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione ed all'unità sanitaria locale competente per territorio.

La giunta regionale allega l'elenco nominativo indicato al comma precedente ai ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale ai fini della copertura dei posti resisi vacanti nelle unità sanitarie locali della Regione nonchè di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 15.

Adeguamento alla normativa statale

Le norme di cui alla presente legge trovano applicazione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 maggio 1980

MAGLIOTTO

(5905)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nel capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802530)